

**GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA**

**Questo giorno** venerdì 07 **del mese di** ottobre  
**dell' anno** 2016 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA  
**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Gazzolo Paola	Assessore
8) Mezzetti Massimo	Assessore
9) Petitti Emma	Assessore
10) Venturi Sergio	Assessore

**Funge da Segretario l'Assessore** Bianchi Patrizio

**Oggetto:** D. LGS. N. 150/2012. DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1722/2014. DISCIPLINA PER IL RILASCIO ED IL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALL'ACQUISTO ED ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI.

**Cod.documento** GPG/2016/1603

**Num. Reg. Proposta: GPG/2016/1603**

-----  
**LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Visti:

- il D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti";
- la Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- il Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 di attuazione della predetta Direttiva;
- il Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150" (di seguito per brevità denominato "PAN");

Preso atto che gli articoli 7 e 8 del citato Decreto Legislativo n. 150/2012 prevedono:

- l'istituzione di un sistema di formazione di base e di aggiornamento obbligatorio finalizzato al rilascio e al rinnovo di specifiche abilitazioni per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti sull'impiego dei prodotti fitosanitari, rinviando al succitato PAN la definizione di requisiti minimi condivisi a livello nazionale di tale sistema di formazione;
- l'attuazione di un sistema di certificazione relativo ai requisiti ed alle procedure per il rilascio e il rinnovo

delle abilitazioni sopra richiamate, con individuazione delle Regioni quali Autorità competenti in merito;

- l'obbligo, a partire dal 26 novembre 2015, del possesso di un certificato di abilitazione per chiunque intenda svolgere:
  - un'attività di vendita di prodotti fitosanitari;
  - un'attività di consulenza nell'ambito della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, indirizzata anche alle produzioni integrata e biologica, all'impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari ed ai metodi di difesa alternativi;
  - l'acquisto e l'utilizzo in modo professionale di prodotti fitosanitari e coadiuvanti, per sé o per conto terzi;

stabilendo, altresì, che tali certificati siano validi cinque anni, rinnovabili, previa partecipazione a corsi di aggiornamento;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 1722 del 27 ottobre 2014 recante "Nuove disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni alla vendita, all'acquisto e per la consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari in agricoltura. D. Lgs. n. 150/2012", con la quale, tra l'altro:

- sono state approvate le "Disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni alla vendita, all'acquisto e per la consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari in agricoltura", secondo quanto riportato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della sopracitata deliberazione di Giunta regionale n. 1722/2014;
- sono state individuate le Autorità competenti al rilascio e al rinnovo delle abilitazioni di cui trattasi con attribuzione, in particolare, alle Amministrazioni provinciali, delle funzioni di abilitazioni all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari;
- è stato stabilito che il rilascio delle abilitazioni in argomento venga effettuato previa partecipazione ad uno

specifico corso di formazione con superamento di una valutazione finale effettuata da apposita Commissione nominata dall'Autorità competente;

- è stato stabilito inoltre che il rinnovo è effettuato, su richiesta del titolare, da parte delle stesse Autorità competenti al rilascio, previa frequenza a specifici corsi o iniziative di aggiornamento;

Dato atto che la sopracitata deliberazione di Giunta regionale n. 1722/2014 definisce, relativamente ai percorsi formativi per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni alla vendita e all'acquisto di prodotti fitosanitari, la loro struttura, i requisiti di accesso, la durata e gli obblighi di frequenza, il riconoscimento dei crediti formativi, le caratteristiche delle attestazioni rilasciate, le specifiche indicazioni metodologiche ed i requisiti dei soggetti attuatori;

Atteso:

- che con la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" è stato rivisto l'assetto complessivo dell'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura riaccentrando in Regione le competenze di cui trattasi;
- che con deliberazione della Giunta regionale n. 2185 del 21 dicembre 2015 si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, i Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1614 del 26 ottobre 2015 recante "D. Lgs. n. 150/2012. Disposizioni in merito alla richiesta di rilascio e di rinnovo del certificato di abilitazioni alla consulenza per la difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 140 del 9 febbraio 2016 con la quale si è provveduto alla nomina di Commissioni territoriali regionali preposte all'effettuazione di esami propedeutici al rilascio delle abilitazioni all'acquisto e utilizzo dei prodotti

fitosanitari incardinate nell'ambito di ciascun Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca;

- la determinazione dirigenziale n. 9679 del 20 giugno 2016 recante "Delibera di Giunta regionale n. 140/2016. Aggiornamento della composizione della Commissione territoriale di Ravenna";

Ritenuto necessario definire le modalità per la presentazione delle istanze di rilascio e rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, la disciplina delle prove d'esame, nonché altri aspetti collegati strettamente all'abilitazione;

Dato atto che il Servizio Fitosanitario della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca provvederà al coordinamento ed indirizzo delle procedure amministrative relative alle attività di cui trattasi mentre i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca, per ciascun ambito territoriale, sono preposti al rilascio ed al rinnovo delle abilitazioni all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari;

Visti:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 66 del 25 gennaio 2016 recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018";

Richiamate infine:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
  - n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 2189 del 21 dicembre 2015 ad oggetto "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale";
- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015" e successive modifiche;

Sentito il Direttore Generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

#### D E L I B E R A

1. di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare la "Disciplina per il rilascio ed il rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (Decreto 22 gennaio 2014 - Piano di Azione Nazionale - punto A.1.2)", nella formulazione di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale al presente atto;
3. di dare atto che il Servizio Fitosanitario della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca provvederà al coordinamento ed indirizzo delle procedure amministrative relative alle attività di cui trattasi mentre i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca, per ciascun ambito territoriale, sono preposti al rilascio ed al rinnovo delle abilitazioni all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari;
4. di approvare nella formulazione di cui all'Allegato 2 al presente atto, parte integrante e sostanziale, la modulistica relativa alla richiesta di rilascio e di

rinnovo delle abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari che verrà pubblicata nella specifica pagina web "Il patentino" del Portale E-R Agricoltura e pesca;

5. di dare mandato al Responsabile del Servizio Fitosanitario di approvare le eventuali modifiche o aggiornamenti alla modulistica di cui al precedente punto 4) anche in relazione ad eventuali adeguamenti della normativa di settore;
6. di approvare il modello di "Certificato di abilitazione" di cui all'Allegato 3, parte integrante e sostanziale al presente atto;
7. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Fitosanitario provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul Portale internet E-R Agricoltura e Pesca.

- - - - -

**DISCIPLINA PER IL RILASCIO ED IL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALL'ACQUISTO ED ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI**

*(Decreto 22 gennaio 2014 - Piano di Azione Nazionale - punto A.1.2)*

**PREMESSA**

La Direttiva 2009/128/CE, recepita nell'ordinamento nazionale con il Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (che istituisce un quadro d'azione comunitaria per l'utilizzo sostenibile dei pesticidi), assegna agli Stati membri il compito di garantire adeguate politiche e azioni svolte alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità, derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari.

Il Decreto Legislativo n. 150/2012 prevede che i predetti obiettivi siano perseguiti mediante diverse azioni previste nel Piano di Azione Nazionale (PAN) il quale è stato adottato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con il Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014.

Con le presenti disposizioni vengono definiti i procedimenti amministrativi relativi al rilascio ed al rinnovo delle abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

**1. RILASCIO DELL'ABILITAZIONE ALL'ACQUISTO E UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI.**

Possono richiedere l'attestato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari coloro che abbiano compiuto 18 anni.

L'attestato di abilitazione ha validità cinque anni su tutto il territorio nazionale e viene rinnovato su richiesta del titolare secondo le modalità stabilite al successivo punto 2.

Per ottenere il rilascio dell'abilitazione i soggetti in possesso dell'attestato di frequenza a specifico corso di formazione della durata di venti ore devono superare l'esame di abilitazione. La domanda di rilascio dell'abilitazione deve essere compilata utilizzando l'apposito modello pubblicato nella specifica pagina web "Il patentino" del Portale E-R Agricoltura e pesca. La suddetta domanda deve essere presentata, di norma, entro novanta giorni dal termine del corso di formazione, al Servizio Territoriale

Agricoltura, caccia e pesca competente per territorio, ovvero al Servizio Territoriale che risulta essere più funzionale alle esigenze del richiedente.

La domanda deve comunque essere presentata prima della prova di valutazione di cui al successivo punto 1.1.

La domanda di che trattasi può essere inviata mediante servizio postale o mediante corrieri privati o agenzie di recapito, ovvero consegnata a mano presso l'ufficio protocollo del Servizio.

I soggetti attuatori dei corsi di formazione di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1722/2014 devono effettuare l'invio sul sistema informativo della formazione (SIFER) dell'elenco dei partecipanti e delle relative frequenze per singola edizione contestualmente al termine dell'edizione stessa.

La trasmissione al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di copia della documentazione attestante la frequenza al percorso formativo - prevista dalla citata deliberazione di Giunta regionale n. 1722/2014 - è da mantenere come modalità sostitutiva in caso di eventuali ritardi o impedimenti tecnici nella disponibilità dei dati sul predetto sistema informativo.

I soggetti che risiedono e operano in Regioni diverse dall'Emilia-Romagna possono presentare domanda per ottenere il rilascio dell'abilitazione solo se hanno frequentato un corso di formazione autorizzato dalla Regione Emilia-Romagna.

Possono presentare domanda di rilascio anche i soggetti che possiedono un domicilio nel territorio della Regione Emilia-Romagna e che svolgono un'attività che richiede il possesso dell'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e, anche in questo caso, solo se hanno frequentato un corso di formazione autorizzato dalla Regione Emilia-Romagna.

I soggetti in possesso dell'abilitazione alla consulenza o alla vendita di prodotti fitosanitari in corso di validità, previa presentazione della specifica domanda di rilascio, ottengono il rilascio dell'abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo di prodotti fitosanitari senza frequentare il corso di base e sostenere l'esame di abilitazione in quanto, come previsto dal PAN, "la formazione e la relativa valutazione ai fini del rilascio del certificato di abilitazione alla consulenza o alla vendita valgono anche

come formazione e relativa valutazione per il rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari". La validità dell'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari dovrà in tal caso coincidere con la scadenza dell'abilitazione alla consulenza o alla vendita dei prodotti fitosanitari.

Così come previsto dal PAN sono esentati dall'obbligo di frequenza del corso di formazione i soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie. Ai fini dell'acquisizione dell'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari i soggetti interessati sono comunque tenuti a superare l'esame di abilitazione di cui al successivo punto 1.1. Gli stessi soggetti sono tenuti, inoltre, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai fini del rinnovo dell'abilitazione secondo le modalità di cui al successivo punto 2.

In tutti i casi sopra richiamati il procedimento amministrativo per il rilascio dell'abilitazione si conclude entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda cartacea.

#### 1.1 ESAME DI ABILITAZIONE

Previa verifica della documentazione attestante la frequenza al corso il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente ammette i richiedenti all'esame di valutazione.

Le comunicazioni relative allo svolgimento della prova, con l'indicazione della data e della sede di svolgimento, verranno effettuate almeno sette giorni prima tramite pubblicazione delle informazioni nella pagina web "Il patentino" del Portale E-R Agricoltura e pesca.

La diffusione delle informazioni sullo svolgimento della prova potrà avvenire anche al termine del percorso formativo in accordo con l'Ente formatore.

Il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente provvede altresì all'esclusione delle domande non ammissibili, dandone comunicazione ai richiedenti per posta elettronica certificata oppure per iscritto con raccomandata RR, per coloro che non sono in possesso di casella di posta elettronica certificata.

## 1.2 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

Le Commissioni di valutazione già nominate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 140 del 2016 ed eventualmente aggiornate dal Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca sono composte dai seguenti soggetti:

- un esperto del Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca - Presidente che funge anche da segretario;
- un esperto nelle materie di salute e sicurezza con particolare riferimento ai pericoli ed ai rischi associati all'impiego dei prodotti fitosanitari - Componente;
- un esperto in materia di impatto ambientale dei prodotti fitosanitari con particolare riferimento alle acque ed alle aree naturali protette - Componente.

In casi particolari, dovuti ad esempio alla improvvisa impossibilità a parteciparvi da parte di un componente, la Commissione può essere ritenuta validamente costituita anche in presenza del Presidente e di un ulteriore componente.

## 1.3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI VALUTAZIONE

La prova di valutazione dei candidati per il rilascio dell'abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari viene effettuata mediante una prova costituita da 20 domande a risposta multipla.

La prova si ritiene superata quando il candidato abbia risposto correttamente ad almeno 17 quesiti proposti, in particolare:

- il candidato che commette fino a 3 errori supera la prova;
- il candidato che commette 4 o più errori dovrà ripetere la prova con le modalità descritte al successivo punto 1.4.

Il segretario della Commissione registra a verbale la presenza dei candidati, verificandone l'identità.

All'inizio della prova i candidati vengono informati delle modalità di svolgimento della valutazione nonché dei tempi e delle modalità di consegna dell'abilitazione, una volta identificati vengono loro consegnate le schede contenenti i venti quesiti a risposta multipla. A partire da quel momento il Presidente concede ai candidati un tempo massimo di 90 minuti per la conclusione della prova dalla consegna della

scheda. A conclusione della prova il candidato deve apporre data e firma sulla scheda.

Nel caso in cui il candidato durante lo svolgimento della prova ritenga di non avere segnato la risposta esatta deve chiaramente identificare quale delle risposte risulta a suo giudizio corretta apponendo, ad esempio, un sì in corrispondenza della risposta ritenuta corretta.

La correzione dei questionari avviene subito dopo la prova ed i risultati vengono riportati a verbale. I componenti della Commissione e il segretario sottoscrivono il verbale della prova.

Ai candidati verrà comunicato l'esito al termine della prova con presa visione dell'esito della prova stessa con firma sulla scheda ovvero via posta elettronica certificata o per iscritto con raccomandata RR per chi non è in possesso di casella di posta elettronica certificata.

#### 1.4 TRATTAMENTO DEI NON IDONEI E DEGLI ASSENTI

I soggetti non idonei sono ammessi a sostenere la prova nella prima data utile pubblicata nella specifica pagina web "Il patentino" del Portale E-R Agricoltura e pesca previo accordo con il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca, ovvero comunicata al soggetto almeno sette giorni prima della data prevista, senza la presentazione di una nuova domanda di abilitazione. Previo accordo la prova può essere sostenuta anche presso un Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca diverso da quello della prima prova qualora ciò risulti più funzionale per il richiedente.

I soggetti assenti potranno presentarsi nelle due sessioni successive, previo accordo con il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca presso il quale è stata presentata la domanda, pena la ripresentazione della domanda di abilitazione.

I termini per il rilascio della abilitazione sono di quarantacinque giorni dalla data della prova di valutazione stessa.

#### 1.5 RITIRO DELL'ABILITAZIONE

L'abilitazione può essere ritirata direttamente dal titolare, munito di valido documento di riconoscimento, o da un suo delegato, presso il competente Servizio Territoriale ove è stata presentata la domanda. In tale ipotesi il titolare

dovrà sottoscrivere apposita delega nel modulo di domanda e allegare anche copia del documento di riconoscimento del soggetto delegato.

## 2. RINNOVO DELL'ABILITAZIONE ALL'ACQUISTO E UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Per ottenere il rinnovo dell'abilitazione i soggetti interessati devono frequentare un corso di aggiornamento della durata di 12 ore, secondo quanto previsto nella deliberazione n. 1722/2014, presso soggetti attuatori dei corsi di formazione autorizzati dalla Regione Emilia-Romagna.

A tal fine, i soggetti attuatori dei corsi di formazione di cui alla citata deliberazione n. 1722/2014 devono effettuare l'invio sul sistema informativo della formazione (SIFER) dell'elenco dei partecipanti e delle relative frequenze per singola edizione contestualmente al termine dell'edizione stessa.

La trasmissione di copia della documentazione attestante la frequenza al percorso formativo al competente Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca - prevista dalla deliberazione n. 1722/2014 - è da mantenere come modalità sostitutiva in caso di eventuali ritardi o impedimenti tecnici nella disponibilità dei dati sul sistema informativo.

Il rinnovo dell'abilitazione è effettuato dal Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente, su richiesta dell'interessato, previa verifica della frequenza al corso di aggiornamento, come previsto dalla suddetta deliberazione n. 1722/2014.

La domanda di rinnovo dell'abilitazione deve essere inoltrata al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente, con le stesse modalità del rilascio, utilizzando l'apposito modello pubblicato nella pagina web "Il patentino" del Portale E-R Agricoltura e pesca.

In occasione della scadenza quinquennale, al fine di favorire l'organizzazione delle procedure di rinnovo, la durata delle abilitazioni è prorogata di ulteriori sei mesi, a condizione che la richiesta di rinnovo da parte dei titolari presso il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente sia effettuata entro la data di scadenza naturale.

L'interessato può frequentare il corso di aggiornamento a partire dal diciottesimo mese precedente la data di scadenza dell'abilitazione.

L'interessato deve riconsegnare l'abilitazione in originale - qualora non lo abbia fatto in sede di presentazione della domanda - ai fini dell'aggiornamento del periodo di validità.

Il termine per il rinnovo dell'abilitazione è di quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda cartacea.

Possono ottenere il rinnovo dell'abilitazione rilasciata da altre Regioni o Province autonome solamente i soggetti che hanno la residenza o il domicilio nel territorio della Regione Emilia-Romagna e che hanno frequentato un corso di aggiornamento autorizzato dalla Regione Emilia-Romagna.

Possono altresì ottenere il rinnovo dell'abilitazione rilasciata da altre Regioni o Province autonome i soggetti che acquistano e/o utilizzano i prodotti fitosanitari in Emilia-Romagna, previo accordo con la Regione o Provincia autonoma che ha rilasciato l'abilitazione.

Anche in questi ultimi casi i soggetti interessati devono frequentare un corso di aggiornamento presso soggetti attuatori dei corsi di formazione autorizzati dalla Regione Emilia-Romagna.

I Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca possono rinnovare abilitazioni non più in corso di validità purché siano state rilasciate o rinnovate ai sensi del D.P.R. n. 290/1991 e successive modifiche ed integrazioni. Non possono pertanto essere rinnovate abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari scadute e non più rinnovate antecedentemente alla data del 23 aprile 2001.

I soggetti in possesso dell'abilitazione alla consulenza o alla vendita di prodotti fitosanitari in corso di validità, previa presentazione della specifica domanda di rinnovo, ottengono il rinnovo dell'abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo di prodotti fitosanitari senza frequentare il corso di aggiornamento. La data di scadenza dell'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari dovrà coincidere con la scadenza dell'abilitazione alla consulenza o alla vendita dei prodotti fitosanitari.

### 3. SMARRIMENTO E FURTO DELL'ABILITAZIONE ALL'ACQUISTO E UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Il rilascio del duplicato dell'abilitazione va richiesto al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente.

Alla domanda devono essere allegati la copia della denuncia di smarrimento o furto ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autodichiarazione) di smarrimento o furto rilasciata dall'interessato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e due fotografie formato tessera uguali e recenti. La domanda deve essere redatta su carta semplice e nel certificato di abilitazione rilasciato non dovrà essere apposta alcuna marca da bollo.

Il duplicato del certificato di abilitazione dovrà riportare lo stesso numero, la stessa data di rilascio e di scadenza dell'originale e riportare la dicitura "duplicato".

#### 4. DETERIORAMENTO DELL'ABILITAZIONE ALL'ACQUISTO E UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

L'abilitazione non è più ritenuta valida qualora non siano più chiaramente rilevabili le generalità, la data del rilascio e della scadenza, il numero, ovvero sia deteriorata la fotografia del titolare, ovvero per mancanza di spazio per il rinnovo.

Il rilascio del duplicato deve essere richiesto dall'interessato al competente Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca.

Alla domanda in carta semplice devono essere allegate due fotografie formato tessera uguali e recenti, la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità nonché l'abilitazione deteriorata, che verrà annullata al momento della consegna del duplicato.

Il duplicato dovrà riportare lo stesso numero, la stessa data di rilascio e di scadenza dell'originale e riportare la dicitura "duplicato".

#### 5. INFORMAZIONI PUBBLICHE RELATIVE ALLE ABILITAZIONI ALL'ACQUISTO E UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Una specifica modalità di consultazione dell'applicativo informatico delle abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari è resa disponibile nella specifica pagina web del Portale E-R Agricoltura e pesca.

La verifica del possesso dell'abilitazione con tale modalità informatica ne surroga l'esibizione in sede di acquisto dei

prodotti fitosanitari o in sede di verifiche e controlli ufficiali.

Il Servizio Fitosanitario trasmetterà al Ministero delle Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali i dati relativi alle abilitazioni rilasciate o rinnovate entro i termini definiti dalla disciplina nazionale.

#### 6. SOSPENSIONI, REVOCHE E SANZIONI

L'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari può essere sospesa o revocata dal competente Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca, con apposito provvedimento, secondo i criteri riportati nell'Allegato I, parte C, del PAN.

Il periodo di sospensione dell'abilitazione è così articolato:

1. utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura - Sospensione di 4 mesi;
2. mancato rispetto delle indicazioni riportate in etichetta relativamente alle prescrizioni per la tutela della salute o dell'ambiente - Sospensione di 6 mesi;
3. utilizzo non corretto del prodotto fitosanitario nella fase di distribuzione con il rischio di fenomeni di deriva - Sospensione di 4 mesi;
4. non corretta conservazione e manipolazione dei prodotti fitosanitari che comportino un rischio per la salute o per l'ambiente - Sospensione di 4 mesi.

Si provvederà alla revoca dell'abilitazione nei seguenti casi:

1. abilitazione sospesa per due volte nell'arco di validità dei cinque anni;
2. in applicazione di quanto previsto nell'Allegato I, parte C, del PAN;
3. esito negativo dei controlli di cui al successivo punto 7.

La revoca comporta il ritiro dell'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari per un periodo di due anni, decorso il quale l'interessato potrà presentare una nuova domanda di abilitazione.

## 7. CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI PRESENTATE

I controlli sono effettuati dal Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente sulle dichiarazioni presentate per il rilascio e rinnovo dell'abilitazione.

I controlli sono effettuati sulla base di quanto prescritto dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche ed integrazioni, che prevede, all'art. 71 e seguenti, l'effettuazione d'idonei controlli da parte delle Amministrazioni procedenti sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ad esse presentate ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. n. 445/2000.

I controlli sulle singole dichiarazioni, possono avvenire secondo due modalità, come di seguito riportato:

I) Controllo puntuale: su singole e specifiche dichiarazioni, laddove sussistano "ragionevoli dubbi" sulla veridicità dei contenuti delle medesime. Gli indici sintomatici per l'effettuazione del controllo puntuale sono così individuati:

- la non verosimiglianza del contenuto della dichiarazione sostitutiva;
- la contraddittorietà tra le dichiarazioni sostitutive contenute nell'ambito dello stesso documento;
- la contraddittorietà tra il contenuto della dichiarazione sostitutiva e le informazioni già in possesso dell'Amministrazione regionale.

Il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente dovrà, inoltre, procedere a tale verifica in tutti i casi di dichiarazioni sostitutive contenenti errori evidenti, laddove risulti riconoscibile dal tenore stesso della dichiarazione: in tal caso, sulla base delle risultanze della verifica effettuata, si procederà d'ufficio alla rettifica dell'errore riscontrato.

È da considerarsi irrilevante l'errore che in concreto è privo di qualsiasi incidenza sul procedimento cui si riferisce.

II) Controllo a campione: è quello che avviene su una percentuale predeterminata di dichiarazioni sostitutive, che saranno di seguito precisate. Il metodo da utilizzare per la campionatura delle dichiarazioni sostitutive sottoposte al controllo necessariamente improntato a garanzia dell'esigenza di casualità delle verifiche è quello del sorteggio mediante un generatore di numeri casuali.

La verifica avviene sulle dichiarazioni sostitutive prodotte a cui è seguito il rilascio/rinnovo dell'abilitazione, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il controllo, su un campione pari al 10% delle dichiarazioni rese.

Il termine massimo di durata del procedimento è di novanta giorni dalla data di estrazione del campione.

Il termine massimo di durata del procedimento per il controllo puntuale è di 90 giorni, decorrenti dalla constatazione del "ragionevole dubbio".

Il campione, viene individuato utilizzando il generatore di numeri casuali disponibile sul sito Internet della Regione-Emilia Romagna all'indirizzo: [http://www.regione.emilia-romagna.it/sin\\_info/generatore](http://www.regione.emilia-romagna.it/sin_info/generatore), inserendo i valori richiesti come di seguito precisato:

- valore minimo: sempre 1;
  
- valore massimo: numero delle dichiarazioni a cui è seguito il rilascio/rinnovo della abilitazione;
  
- numeri da generare: percentuale prevista;
  
- seme generatore: corrispondente alla data del primo lunedì del mese di estrazione (ad esempio: se in agosto il primo lunedì fosse il giorno quattro, il seme generatore sarebbe 408xxxx dove xxxx corrisponde all'anno in cui avviene l'estrazione).

In caso di esito negativo dei controlli, si rinvia a quanto previsto al precedente punto 6.

## 8. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si fa rinvio alla normativa in materia di procedimento amministrativo e alla disciplina nazionale di cui al D. Lgs. n. 150/2012 e al Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014.

## **INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

### **Premessa**

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, e è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali.

Il trattamento dei dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del consenso.

### **Fonte dei dati personali**

La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti, in qualità di interessato, al momento della ricezione della richiesta di rilascio e/o di rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari (Decreto 22 gennaio 2014 - Piano di Azione Nazionale - punto A.1.2).

### **Finalità del trattamento**

I dati personali sono trattati per rilascio e/o il rinnovo delle abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari.

Per garantire l'efficienza del servizio, si informa inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

### **Modalità di trattamento dei dati**

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

### **Facoltatività del conferimento dei dati**

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto "Finalità del trattamento".

**Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati**

I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori dei Servizi Fitosanitario, nonché dei Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo "Finalità del trattamento", possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

Si informa, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - a. dell'origine dei dati personali;
  - b. delle finalità e modalità del trattamento;
  - c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

#### **Titolare e Responsabili del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, Cap. 40127.

La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, il Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (URP), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello URP.

L'URP è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e il lunedì e il giovedì dalle 14,30 alle 16,30 in viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia):

tel. 800-662200; fax 051-527.5360; e-mail [urp@regione.emiliaromagna.it](mailto:urp@regione.emiliaromagna.it).

Le richieste di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice possono essere formulate anche oralmente.

**Modulistica relativa alla richiesta di rilascio e di rinnovo delle abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari:**

- Domanda di rilascio con valutazione finale
- Domanda di rinnovo
- Domanda di rilascio per distributori o consulenti
- Domanda di rinnovo per distributori o consulenti
- Domanda di rilascio duplicato per usura, smarrimento e furto











Note \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

RILASCIO

Rinnovo valido fino \_\_\_\_\_  
Timbro e firma \_\_\_\_\_  
Rinnovo valido fino \_\_\_\_\_  
Timbro e firma \_\_\_\_\_  
Rinnovo valido fino \_\_\_\_\_  
Timbro e firma \_\_\_\_\_  
Rinnovo valido fino \_\_\_\_\_  
Timbro e firma \_\_\_\_\_



**CERTIFICATO DI ABILITAZIONE  
ALL'ACQUISTO E ALL'UTILIZZO DEI  
PRODOTTI FITOSANITARI**

(D. Lgs n. 150/12)  
N° \_\_\_\_\_



Firma del funzionario: \_\_\_\_\_



CODICE FISCALE:  
NATO A:  
IL:  
INDIRIZZO:

Rilasciato il:  
Scadenza il:  
Firma del titolare:

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/1603

data 07/10/2016

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

omissis

---

L'assessore Segretario: Bianchi Patrizio

---

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza